

TI_GERICHTE 30.2021.2 vom 4. November 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-11-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2021.2_d20201104

FR: TI_GERICHTE 30.2021.2 du 4 novembre 2020

IT: TI_GERICHTE 30.2021.2 del 4 novembre 2020

Regeste

Richiesta di restituzione di parte della rendita AVS per non avere comunicato alla cassa di compensazione il divorzio. Ricalcolo dell'amministrazione corretto. Prescrizione della restituzione relativa al primo mese chiesto. No buona fede

Erwägungen

E. 29

cpv. 1 LAVS).

- dei redditi risultanti da un'attività lucrativa (lett. a);
- degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
- degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

L'irregolarità deve essere manifesta. Il Tribunale federale ha precisato (STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2):

Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).

2.6. In concreto, il 2 giugno 2020 l'amministrazione è venuta a conoscenza di un fatto nuovo, ossia il divorzio del ricorrente la cui sentenza è cresciuta incontestata in giudicato il _____ 2014 (doc. A).

L'amministrazione nella decisione impugnata ha sostenuto di aver dovuto riesaminare, rispettivamente procedere alla revisione della decisione del 28 maggio 2008 (recte: 2009), in quanto manifestamente errata e in quanto la modifica riveste un'importanza notevole, essendo venuta a conoscenza di un fatto nuovo.

La Cassa confonde riconsiderazione e revisione.

La decisione del 28 maggio 2009 è corretta. Infatti a quell'epoca l'insorgente era ancora sposato. Essa pertanto non è manifestamente errata e non va sottoposta a riconsiderazione.

2.7. Va ora esaminato se la decisione è tempestiva.

Per l'art. 25 cpv. 2 LPGA nel tenore fino al 31 dicembre 2020 il diritto di esigere la restituzione si estingue dopoun annoa decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

Secondo l'art. 25 cpv. 2 LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopoche l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

2.8. In concreto la Cassa è venuta a conoscenza dello scioglimento del matrimonio il 2 giugno 2020 (cfr. doc. A; cfr. anche doc. 60 e 66) ed ha emanato la decisione formale il 4 novembre 2020.

Essa è pertanto manifestamente tempestiva senza che sia necessario esaminare in concreto quale termine relativo (quello di un anno dell'art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA in vigore fino al 31 dicembre 2020 o quello di 3 anni dell'art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021), vada applicato.

L'amministrazione il 4 novembre 2020 ha tuttavia chiesto la restituzione anche della rendita del mese di ottobre 2015, ossia oltre il termine assoluto di cinque anni di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA.

La Cassa non ha però indicato quale atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo sarebbe stato commesso, né, soprattutto, ha esaminato se gli elementi oggettivi e soggettivi previsti dalla norma penale eventualmente violata sarebbero adempiuti. Essa si è limitata a genericamente sostenere che l'insorgente ha violato il suo obbligo di informare.

Tale mancanza viola il diritto di essere sentito del ricorrente poiché impedisce la verifica della tempestività della richiesta di restituzione della rendita versata per il mese di ottobre 2015, non essendo chiaro quale termine di prescrizione, che permetterebbe alla Cassa di chiedere la restituzione di un mese supplementare, andrebbe applicato.

In assenza dell'indicazione della norma penale violata e dell'esame degli elementi costitutivi del presunto reato commesso dall'insorgente, la restituzione della rendita del mese di ottobre 2015 va pertanto annullata.

L'importo indebitamente percepito dl ricorrente va ridotto di fr. 56 (fr. 2'350 ■ fr. 2'294), per un totale complessivo dovuto di fr. 3'439 (3'495 ■ 56).

2.9. L'insorgente sostiene tuttavia di essere in buona fede, poiché sarebbe spettato ad altre autorità notificare il suo divorzio.

Nell'ambito della procedura AI, il TF, a proposito dell'art. 69 cpv. 1 bis LAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, ha già avuto modo di stabilire che non si è in presenza di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI, in caso di vertenze circa

l'ammontare delle ripetibili nell'ambito dell'assistenza giudiziaria (sentenza 9C_639/2011 consid. 3 = SVR 2013 IV n. 2), di pagamento di prestazioni a terzi (DTF 121 V 17 consid. 2) o di condono della restituzione di prestazioni (DTF 122 V 221, consid. 2: [] Folglich ist hier nur mehr streitig, ob die Vorinstanz die Erlassvoraussetzungen zu Recht als erfüllt erachtet hat. Nach ständiger Rechtsprechung geht es somit nicht um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen im Sinne von Art. 132 OG (BGE 112 V 100 Erw. 1b mit Hinweisen) []; cfr. Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, 2014, n. 4 ad art. 69 pag. 585; cfr. anche Kieser, ATSG Kommentar, 2015, 3a edizione, n. 61 ad art. 61, pag. 808).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.